



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S3.13 UFFICIO AIA

AUTORIZZAZIONE N. 484 / 2020

OGGETTO: DITTA GOGLIO SPA CON SEDE LEGALE A MILANO IN VIA SOLARI N.10 E IMPIANTO A CADORAGO IN VIA G. VERDI N.30. ESITO ISTRUTTORIA PER MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.64/A/ECO DEL 7/11/2012 E SMI, RILASCIATO AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I..

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il P.D. n.64/A/ECO del 7/11/2012 di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale della ditta GOGLIO COFIBOX SPA, ora GOGLIO SPA o in forma estesa GOGLIO LUIGI MILANO SPA, per l'impianto a Cadorago in via G. Verdi n.30 e i successivi atti di modifica non sostanziale e aggiornamento;

ATTESO che in data 23/09/2020 è pervenuta agli atti provinciali la pratica n. 00870210150-23092020-1058 presa in carico dal SUAP di Lomazzo relativa alla comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA presentata da GOGLIO SPA per un nuovo punto emissivo associato ad un trattatore corona;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- le modifiche richieste dal Gestore sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui

all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;

- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nel presente atto;
- i paragrafi dell'atto autorizzativo oggetto di aggiornamento sono riportati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, così come la durata dell'AIA, qualora non esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'allegato tecnico al P.D. n.64/A/ECO del 7/11/2012 e successive modifiche;
- ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

è fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06;

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Lomazzo per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale della ditta GOGLIO SPA per l'impianto IPPC sito a Cadorago in via G. Verdi n.30, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.7 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n.64/A/ECO del 7/11/2012 e s.m.i., che si intendono qui integralmente riportate, qualora non espressamente variate dal presente atto;
3. ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06 e s.m.i., che il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
4. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;
5. di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri Soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle opere in progetto.

DISPONE

1. la notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza unitamente a due versioni dell'allegato A (una versione riservata e una

versione pubblica priva delle informazioni per cui l'Azienda ha chiesto la riservatezza);

2. La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale nella versione priva delle informazioni per cui l'Azienda ha chiesto la riservatezza ai sensi dell'art.29-ter comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 05/10/2020

IL DIRIGENTE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)